

Statuti

ARSIBE

con sede in Lugano

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ARSIBE" (Associazione Relazioni Svizzera italiana – Berna) con sede in Lugano.

2. Finalità

L'ARSIBE si prefigge le seguenti finalità:

- a) La costituzione di una rete di professionisti legati alla Svizzera italiana, che operano o difendono interessi in particolare in ambito politico, economico o della società a Berna.
- b) Facilitare il flusso di informazioni tra i propri soci, coinvolgendo membri di enti pubblici e privati, rappresentanti dell'amministrazione federale, politici nazionali e cantonali e chiunque legittimi un interesse nei confronti delle attività indicate al paragrafo precedente.
- c) Facilitare, laddove vi sono interessi convergenti, attività coordinate dei soci.

3. Membri

Può far parte dell'Associazione chi, persona fisica, titolare di ditta individuale, persona giuridica, eserciti professionalmente, o abbia esercitato, un'attività nel settore nell'art. 2. a livello intercantonale federale o internazionale, e ha legami con la Svizzera italiana.

Possono far parte dell'associazione anche i politici federali e cantonali che dimostrano un legame con la Svizzera italiana.

Ogni persona che risponde a questi requisiti, condivide le finalità dell'Associazione sopra elencate, ed è capace e disposta a contribuire al loro raggiungimento, può diventare Membro attivo con diritto di voto.

Il Comitato direttivo può inoltre nominare membri onorari dell'Associazione.

4. Adesione

- 4.1) È il Comitato direttivo a decidere in merito all'ammissione di nuovi membri. Il Comitato direttivo è autorizzato a rifiutare l'ammissione senza dover fornire motivazioni.

- 4.2) I membri sono tenuti a versare una quota associativa annuale, definita dall'Assemblea generale.
- 4.3) L'uscita dall'associazione deve avvenire per iscritto al 31 dicembre dell'anno in corso, rispettando un termine di disdetta di tre mesi.
- 4.4) Per motivi validi, il Comitato direttivo può decidere di escludere un membro dall'associazione con effetto immediato.
Un membro può essere escluso dall'Associazione a seguito della violazione degli obblighi statutari. Il membro può tuttavia far valere il diritto di ricorso in occasione della successiva Assemblea generale.
Il ricorso deve essere motivato e va presentato al Presidente in forma scritta entro la fine del mese di dicembre.

La successiva Assemblea generale decide definitivamente in merito al ricorso.
- 4.5) L'uscita o l'esclusione dall'Associazione comporta la perdita di tutti i diritti di adesione. Le quote di adesione, gli investimenti e le quote associative annuali rimangono in possesso dell'Associazione.
- 4.6) La qualità di membro non si può trasferire né trasmettere per successione.

5. Procedura di ammissione

- 5.1) Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato direttivo, il quale decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.
- 5.2) Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della domanda, sia ritenuta utile.

6. Perdita della qualità di Membro

Lo status di Membro si estingue in seguito a:

- a) Dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.
- b) Decesso.
- c) Per la perdita dei requisiti di cui all'art.3.
- d) Esclusione «per validi motivi» o per violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Il membro può tuttavia far valere il diritto di ricorso in occasione della successiva Assemblea generale. Il ricorso deve essere motivato e va presentato al Presidente in forma scritta entro

la fine del mese di dicembre. La successiva Assemblea generale decide definitivamente in merito al ricorso.

Il recesso o l'esclusione dall'associazione fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'associazione. Egli non può richiedere la restituzione dalle somme versate a qualsiasi titolo o causa.

7. Mezzi

Per il perseguimento della finalità dell'Associazione, l'Associazione dispone di contributi dei soci e di contributi volontari, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci.

8. Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale.
- b) Comitato direttivo.
- c) Revisori dei conti.

9. L'Assemblea generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale. Ha luogo almeno una volta all'anno, di regola entro l'inizio della sessione autunnale delle Camere federali.

I membri vengono invitati all'assemblea generale in anticipo per iscritto, in allegato dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a) Elezione o revoca del Comitato direttivo nonché dei Revisori dei conti.
- b) Elaborazione e modifica degli statuti.
- c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori.
- d) Deliberazione in merito al budget annuale.
- e) Determinazione del contributo dei Soci.
- f) Trattamento dei ricorsi in merito ad esclusioni.
- g) Scioglimento dell'associazione.

In seno all'Assemblea generale, ogni Socio ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei presenti se non disposto diversamente dai presenti statuti. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

10. Convocazione dell'Assemblea

- 10.1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Comitato direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta almeno un quinto degli Associati lo richiada.
- 10.2) Il Comitato Direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
- 10.3) La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Socio per posta elettronica da spedirsi almeno 20 giorni prima della data di convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 10.4) L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:
- a) Il rapporto del Comitato Direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato.
 - b) Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione.
 - c) I libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione.
 - d) L'elezione dei membri del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di revisione.
 - e) Le proposte individuali.

11. Il Comitato direttivo

- 11.1) Il Comitato direttivo è composto da almeno 3 persone, ossia Presidente, Vicepresidente e da almeno 1 membro, nominati per 3 anni dall'Assemblea.

Il Comitato direttivo rappresenta l'associazione verso l'esterno, gestisce le attività in corso e adempie a tutte le altre attività ordinarie o straordinarie che non siano di competenza dell'Assemblea generale.

- 11.2) Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta vi siano questioni che lo esigano.
- 11.3) L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente e di un altro Membro del Comitato direttivo.
- 11.4) I membri che fanno parte del Comitato direttivo non possono assumere la carica di revisore.

12. Compiti del Comitato direttivo

- 12.1) Il Comitato direttivo ha il compito di:
- a) prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi statutari e deliberati dall'Assemblea;
 - b) convocare le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie;

- c) prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione;
- d) garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione;

12.2) Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

13. I Revisori

L'assemblea generale elegge annualmente i Revisori dei conti per la durata di 3 anni, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

14. Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei Membri.

15. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati se due terzi dei presenti all'Assemblea approvano la proposta di modifica.

16. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dai tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione è liquidato dal comitato direttivo a meno che l'Assemblea non si rivolga a liquidatori esterni.

Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione va a beneficio di iniziative a favore dell'italianità a livello federale.

17. Validità delle comunicazioni per via elettronica

Tutte le comunicazioni ufficiali dell'Associazione possono aver luogo per via elettronica, all'ultimo indirizzo di posta elettronica noto al Comitato.

18. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 5.6.2018 e sono entrati in vigore in tale data.

Luogo e data: Berna, 5 giugno 2018

Il Presidente:

Il Segretario:

Michele Rossi

Angelo Geninazzi